



Allegato alla determina n. 74 del 14.04.2022 ad oggetto: “Validazione del Piano Finanziario TARI 2022-2025 (anno 2022) – capitolo 4

Introduzione

Con Deliberazione 363/2021/R/Rif l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono. Nella Delibera e nell’allegato alla stessa sono delineate le procedure per la redazione del Piano Finanziario TARI e vengono descritti i ruoli svolti dai diversi soggetti coinvolti. Nel caso della presente relazione è necessario richiamare le disposizioni di cui all’articolo 7 della Deliberazione citata:

“7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all’Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all’Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025”.

In base alle disposizioni di cui all’articolo 28.1 dell’Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif il PEF è sottoposto a validazione da parte dell’organismo competente al quale spetta anche la valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza (che trovano spazio all’interno della relazione unitaria del PEF al paragrafo 5 sulla base dello schema di relazione-tipo emanato con Determinazione 2/DRIF/2021 da ARERA). Nello specifico, infatti, ARERA definisce l’Ente Territorialmente Competente come *“l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*. Si è già avuto modo di argomentare negli scorsi anni come la figura di ETC nel caso specifico della Regione Lombardia sia svolta direttamente dai Comuni.

La Deliberazione 363/2021/R/RIF ha chiarito che laddove l’Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di

dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

La stessa Autorità ammette che qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera, può configurarsi la sovrapposizione tra il Gestore e l'Ente Territorialmente Competente. Inoltre ARERA sembra chiarire che gli Enti Locali giochino un ruolo importante nella definizione del percorso regolatorio, sebbene essi non vengano mai esplicitamente richiamati nelle deliberazioni (se non per i casi in cui il Comune gestisca in economia il servizio): l'Autorità infatti chiarisce che le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente possono comprendere attività che devono essere svolte sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte degli enti locali ricadenti nel medesimo territorio ed in tal caso le disposizioni regolatorie si applicano sia all'Ente di governo d'ambito sia agli Enti Locali, ognuno per gli aspetti di rispettiva competenza.

A proposito della duplicazione dei ruoli del Comune e dell'individuazione di due specifiche e distinte strutture o unità organizzative, in modo da assicurare una terzietà tra le competenze del soggetto estensore del PEF e quelle del soggetto terzo validatore, il Comune di Mozzanica ha individuato le seguenti figure:

- Soggetto gestore: Settore Economico Finanziario: la scelta è motivata dalla circostanza che tale ufficio gestisce direttamente il servizio ed è quindi quello che ragionevolmente ha conoscenza delle dinamiche dei costi sostenuti per l'erogazione dello stesso;
- Ente Territorialmente Competente: dal momento che i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono nella sola validazione (componente tecnica), intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte discrezionali e di indirizzo (componente politica) si è scelto di individuare due differenti strutture che assolvano a tali compiti, ciascuna con caratteristiche proprie che le rendano adatte alle rispettive funzioni:
 - o Validazione e redazione del paragrafo 4 dello schema-tipo di Relazione di accompagnamento approvata da ARERA: Segretario Comunale. Tale soggetto si configura come terzo rispetto al Gestore ed è dotato delle competenze necessarie a valutare la congruenza dei PEF grezzi. A tal proposito è bene evidenziare che il Comune ha affidato incarico esterno alla Società NeoPA s.r.l. per il supporto nella fase di validazione, in considerazione del fatto che per tale attività appaiono necessarie competenze tecniche e specialistiche avvalorate da una comprovata esperienza nel settore;
 - o Scelta dei parametri e coefficienti propri dell'Ente Territorialmente Competente e redazione dei paragrafi 1 e 5 dello schema-tipo di Relazione di accompagnamento approvata da ARERA: Giunta Comunale. Essa, come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 “[...] *compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]*”. Ai sensi dell'articolo 107 citato, infatti, “*i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo*”.

Pertanto la relazione che segue fa riferimento alla fase di validazione dei dati e degli atti trasmessi dai soggetti Gestori del servizio (tool e relazione di accompagnamento, paragrafi 2 e 3 allegati alla Determinazione 2/DRIF/2021).

4. Attività di validazione

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente.

La verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

La validazione ai sensi dell'articolo 7.3 della Deliberazione 363/2021/R/Rif, avviene in relazione agli atti ed ai documenti trasmessi dai soggetti gestori redatti sulla base dei Capitoli 2 e 3 dello schema della Relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 alla Determina ARERA 2/DRIF/2021.

Una volta conclusa la procedura di validazione lo scrivente procede alla trasmissione di quanto approvato alla Giunta Comunale per la redazione del PEF unitario a cui farà seguito la trasmissione all'Autorità degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/Rif, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento; in particolare l'Ente Territorialmente Competente trasmette:

- 1) il piano economico finanziario quadriennale (di cui all'Allegato 1 alla citata determina), da elaborare relativamente al singolo ambito tariffario in conformità alle indicazioni di cui all'art. 27 del MTR-2;
- 2) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 alla succitata determina;
- 3) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico di cui, rispettivamente, all'Allegato 3 e all'Allegato 4 alla Determina.

Come stabilito all'allegato 2 alla Determina 2/2021, lo scrivente svolge l'attività di validazione sui dati trasmessi dai singoli Gestori, opportunamente supportati da fonti contabili obbligatorie riferite all'annualità 2020. Essa si concretizza nei seguenti passaggi:

Gestore G.Eco S.r.l. L'attività di validazione del Piano Finanziario trasmesso dalla Società G.Eco S.r.l. è avvenuta come di seguito indicato:

in data 24/12/2021 prot. n. 6695, il Soggetto G.Eco S.r.l. ha trasmesso a questo Comune la documentazione di sua competenza.

Successivamente, in data 22/01/2022 prot. n. 650, lo scrivente ha formulato una richiesta di chiarimenti su quanto trasmesso dal Gestore in prima battuta che ha riguardato: a) la fornitura delle fonti contabili relative all'annualità 2020; b) l'illustrazione dei driver utilizzati per l'imputazione dei costi a questo Comune; c) la modalità di determinazione delle poste rettificative non ammesse a riconoscimento tariffario; d) il dettaglio delle voci di ricavo relative all'annualità 2020 utilizzate per

l'imputazione dei proventi a questo Comune; e) il dettaglio dei cespiti presi in esame per la determinazione dei costi d'uso del capitale; f) la modalità di determinazione della voce di costo previsionale CQ connessa all'adeguamento agli obblighi di servizio previsti dal TQRIF; g) la descrizione della modalità di erogazione dei servizi rientranti nel perimetro gestionale.

In data 24/02/2022 prot. n. 1600 (integrato in data 25/02/2022), il gestore ha fornito riscontro a quanto richiesto dallo scrivente in data 22/01/2022; a questo secondo invio da parte del gestore ha fatto seguito una ulteriore richiesta trasmessa in data 09/03/2022 prot. n. 2918 che ricomprendeva alcune richieste non già evase con la prima risposta del Gestore.

Il soggetto G.Eco S.r.l. non ha fornito riscontro alla seconda richiesta formulata dallo scrivente, nonostante il sollecito inviato in data 24/3/2022 prot. 2918, tuttavia dal momento che la documentazione trasmessa in prima battuta e successivamente integrata in data 24/02/2022 risulta in linea con il valore di costo rilevato anche dal corrispettivo richiesto dal Gestore a questo Comune per l'anno 2022, sebbene si resti in attesa di riscontri suddetti sugli aspetti richiesti successivamente, si è proceduto alla validazione dei dati come sopra descritti.

Gestore Comune di Mozzanica. In data 13/04/2022, con Determina n. 40, il Settore Economico Finanziario del Comune di Mozzanica ha adottato la seguente documentazione:

- Schema dei costi ex Allegato 1 alla Determina ARERA 2/DRIF/2021;
- Relazione esplicativa ex Allegato 2 alla Determina ARERA 2/DRIF/2021;
- Dichiarazione di veridicità ex Allegato 4 alla Determina ARERA 2/DRIF/2021;

La validazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi del Comune dell'anno 2020 si è basata sui documenti contabili ufficiali e relativi allegati approvati.

È stato verificato che i costi inseriti nel PEF corrispondano in via generale all'impegnato di competenza 2020 che la corretta applicazione del principio della contabilità finanziaria potenziata di cui D.Lgs. 18/2011 individua come effettiva spesa di competenza dell'anno afferente un'obbligazione giuridicamente perfezionata per l'acquisto di beni o di servizi. In alcuni casi, per giungere ad una maggior precisione nell'individuazione del "consumato" di competenza dell'anno 2020, sono state prese in considerazione le fatture, ad oggetto prestazioni 2020 ovvero i mandati di pagamento. La scelta di far riferimento, in alcuni casi, ai mandati di pagamento trova sostegno nel principio contabile applicato 4/3 "*Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale*" allegato al D. Lgs. 118/2011 che prevede, tramite la transizione dalle scritture di contabilità finanziaria, che i costi vengano rilevati, a seconda dai casi, dall'impegno di spesa o dalla liquidazione della stessa.

Qualora la fonte contabile analizzata, impegno/fattura/mandato di pagamento, trovi piena corrispondenza con la somma imputata al PEF (corrispondenza al 100%) sono stati verificati gli estremi nelle note, mentre nel caso in cui tale corrispondenza non si realizzi si procede come di seguito indicato. La quota di costo imputata al PEF, diversa rispetto al totale impegnato, fatturato o pagato, deve essere motivata. Si può individuare una percentuale di corrispondenza o una quota diversamente giustificata.

Il driver percentuale deve essere sempre motivato da un conteggio ragionato quale, ad esempio, la ripartizione del costo delle utenze sulla base della superficie occupata dagli uffici oggetto di analisi

oppure la ripartizione del costo del personale sulla base dei carichi di lavoro riscontrabili all'interno della Relazione del Conto del personale o ancora le spese di cancelleria ed hardware sulla base del numero di addetti dedicati alla TARI.

In merito alle voci di provento, si fa riferimento ai valori accertati in competenza ovvero agli incassi, ad esempio, per la voce afferente al recupero dell'evasione. Anche in questo caso si ricerca la precisa corrispondenza dei valori nel partitario degli accertamenti di competenza 2020, piuttosto che sul giornale di cassa per le reversali.

La quota di Fondo Crediti di dubbia esigibilità, iscrivibile nel PEF per un massimo dell'80% del fondo stesso, è verificata partendo dall'allegato obbligatorio FCDE al bilancio di Previsione 2019-2021. Come già riscontrato in fase di predisposizione del Piano Finanziario 2021, anche nel corso dell'anno 2020 i Comuni, per effetto della Legge di Bilancio 2019, avevano facoltà di iscrivere a bilancio una percentuale ridotta rispetto al conteggio effettivo, pari all'85%. Si verifica, pertanto, se l'ente ha beneficiato di tale agevolazione e, in caso positivo, si riparametra al 100% il valore su cui andare a calcolare l'80% massimo imputabile al PEF.

I crediti inesigibili vengono verificati rispetto all'elenco Allegato obbligatorio al Rendiconto 2020 ed all'eventuale fondo svalutazione crediti iscritto a Stato Patrimoniale. Nel Piano Finanziario viene riportata la sola quota di tali crediti non svalutata a Stato Patrimoniale.

In base ai controlli sopra descritti, la documentazione è stata ritenuta sufficientemente completa e contenente tutti gli elementi necessari alla prosecuzione dell'attività di adozione del Piano finanziario.

Ritenendo tutti gli elementi ricevuti dai diversi Gestori completi, congrui e coerenti rispetto ai dati contabili degli stessi soggetti, avendone valutato il rispetto della metodologia prevista dall'Autorità di regolazione per la determinazione dei costi riconosciuti, con la presente lo scrivente conferma il positivo esito dell'attività di validazione svolta.

Mozzanica, 14/4/2022

L'Ente Validatore:
Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Brando*

*Documento sottoscritto digitalmente